

Art. 1 – Il Congresso territoriale della FAI si svolgerà il **25 gennaio 2013** presso l'Ente Fiera a **Martignacco**.

Art. 2 – Le assemblee congressuali di base nei luoghi di lavoro (aziendali) e/o nelle leghe (frazionali e comunali), per l'elezione dei delegati al Congresso della Federazione territoriale dovranno effettuarsi entro la data del **22 gennaio 2013**

Art. 3 – Il Congresso della Federazione territoriale si svolgerà con rappresentatività pari alla media degli iscritti nel quadriennio 2009-2012: *media 1.033*.

Art. 4 – In ogni fase congressuale hanno diritto al voto soltanto gli iscritti alla Fai-Cisl in regola con la contribuzione alla data del **31 dicembre 2012**.

Partecipano, inoltre, al Congresso, con il solo diritto di parola in quanto non delegati, i membri uscenti o subentranti a qualsiasi titolo, rispettivamente del Direttivo territoriale.

Art. 5 – I delegati impossibilitati a partecipare al Congresso possono trasferire il proprio mandato ad altro delegato: *non si possono cumulare più di due deleghe compresa la propria*.

Non è ammesso il trasferimento di delega per le assemblee Congressuali di posto di lavoro, sia territoriale che aziendali, in quanto è prevista la partecipazione diretta degli iscritti.

Nel caso di struttura con un solo delegato, qualora questi sia impossibilitato a presenziare al Congresso, deve darne comunicazione alla Segreteria territoriale della FAI, allo scopo di far partecipare il primo dei non eletti.

Art. 6 – *L'ordine del giorno del Congresso deve comprendere i seguenti punti:*

- a) elezione della Presidenza e della Segreteria;
- b) elezione delle Commissioni congressuali e degli scrutatori;
- c) relazione della Segreteria;
- d) dibattito;
- e) votazione delle mozioni;
- f) elezione dei Componenti e dei delegati per il Congresso regionale di categoria e per il Congresso della struttura territoriale (UST);
- g) relazione del Collegio dei Sindaci revisori.

Art. 7 – *Il Congresso di lega o aziendale provvede ad eleggere:*

- i delegati al Congresso della Federazione territoriale con un quoziente di rappresentatività di un delegato ogni 25 (venticinque) iscritti o frazione.

Art. 8 – Il Congresso della *Federazione territoriale* provvede ad eleggere:

- **Il Consiglio Direttivo territoriale fissato in nr. 28 componenti**, che a sua volta nominerà un referente territoriale che sarà comunque ratificato dal direttivo regionale nella sua prima convocazione;
- il Collegio dei Sindaci revisori;
- i delegati al Congresso della Federazione regionale **con un quoziente di rappresentatività di un delegato ogni 50 iscritti o frazione di o superiore a 25**;
- i delegati al Congresso dell'Unione Sindacale Territoriale con un quoziente di rappresentatività di un delegato ogni 250 iscritti o frazione. Le frazioni fino da 1 a 125 e da 126 a 250 sono arrotondate rispettivamente a 125 e 250.

Art. 9 - I congressi aziendali di posto di lavoro e di lega costituiscono la 1^a istanza congressuale e dovranno prevedere che i candidati nelle liste per il congresso territoriale di categoria siano espressione prevalente dei componenti delle SAS, delle Leghe e quindi anche degli eletti nelle liste Fai-Cisl nelle RSU/RSA.

Conseguentemente i delegati di SAS, delle Leghe e degli eletti nelle elezioni delle RSU/RSA devono rappresentare almeno il 70% dei delegati ai congressi territoriali di categoria, e non meno del 60% degli eletti, il 50% dei delegati ai congressi regionali, e non meno del 40% degli eletti.

Le liste che non rispettano le obbligazioni indicate sono nulle.

Qualora risultasse eletto un numero inferiore alle obbligazioni prescritte, si dovrà procedere alla designazione della quota mancante, scorrendo la graduatoria dei primi non eletti nella lista congressuale, senza con questo modificare il numero complessivo degli eleggibili.

Art. 10 – Il Congresso elegge:

- **a livello di base** (lega, territoriale, aziendale, ecc.);
 - ✓ il Presidente, gli scrutatori (che funzionano anche da Commissione elettorale);

- **ai livello di Federazione territoriale**
 - ✓ l'Ufficio di Presidenza, l'Ufficio di Segreteria;
 - ✓ **la Commissione per il Regolamento**, composta dall'Ufficio di Presidenza e dall'Ufficio di Segreteria, per un totale di nr. 3 (tre) componenti, *con compito di*:
 - esaminare le proposte relative all'eventuale inclusione nell'ordine del giorno di punti in esso non compresi;
 - stabilire l'ordinamento dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni;
 - autorizzare la distribuzione dei documenti e del materiale congressuale.
 - **la Commissione Elettorale**, composta da nr.3 (tre) componenti, con il compito di
 - ricevere le liste elettorali, controllarne la regolarità e predisporre il materiale relativo alla votazione.
 - esaminare e convalidare le deleghe;
 - autorizzare il trasferimento di deleghe;
 - esaminare e decidere tutte le vertenze di natura elettorale attinenti all'elezione dei delegati.
 - scrutinare le schede e predisporre il verbale delle votazioni
 - La Commissione elettorale ha, inoltre, il compito di esaminare e decidere le vertenze riguardanti le votazioni che si svolgeranno durante il Congresso.

Art. 11 – Le votazioni avvengono:

- a) per alzata di mano;
- b) per appello nominale (su richiesta scritta di almeno il 10% dei delegati),

Nelle votazioni per alzata di mano o per appello nominale, i delegati votano “pro capite”, nelle votazioni a scrutinio segreto in base ai voti che rappresentano.

Art. 12 – L’elezione dei Componenti elettivi dei direttivi e dei delegati si svolge *a scrutinio segreto* con una o più liste e con diritto di scelta tra i candidati delle varie liste.

1. Ogni candidato può far parte di una sola lista.
2. La candidatura deve essere accettata per iscritto dall’interessato.
3. I candidati non possono firmare la presentazione di alcuna lista.
4. Le liste per essere valide dovranno essere firmate da almeno il 10% dei delegati.
5. Ogni lista può contenere un numero minimo di candidati non inferiore ad 1/3 degli eleggibili.
6. Ogni presentatore non può firmare più di una lista.
7. In caso di lista unica dovrà contenere un numero di candidati superiore del 20% degli eleggibili.
8. In applicazione dell’articolo 11 del “Regolamento per l’elezione dei delegati al XVII Congresso Confederale CISL” le liste dovranno contenere almeno il 30% di rappresentanza di entrambi i sessi e il 30% degli eletti. Concorrono al raggiungimento del 30% anche i lavoratori immigrati. Qualora risultasse eletto un numero inferiore, si dovrà procedere alla designazione della quota mancante scorrendo la graduatoria dei primi non eletti (donne e/o immigrati) nella lista congressuale, senza con questo modificare il numero complessivo dei delegati assegnati alla struttura interessata.
9. Nel caso di presentazione di più liste, il Congresso, con deliberazione presa a maggioranza di 2/3 dei delegati, può adottare il sistema di lista unica. In tal caso i candidati devono essere elencati in ordine alfabetico, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea congressuale.
10. Ogni elettore potrà votare soltanto i 2/3 degli eleggibili e non meno di 1/3.
11. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
12. Saranno ritenute nulle le schede che portino preferenze in numero superiore ai 2/3 o minore ad 1/3 dei candidati da eleggere.

Art. 13 – I congressisti che si iscrivono a parlare sulla relazione hanno la parola nell’ordine di iscrizione. Coloro che chiedono di parlare per mozione d’ordine hanno immediatamente diritto di parola alla fine dell’intervento del congressista che sta parlando, sempre che il loro intervento riguardi la procedura o questione in esame al momento in cui la mozione viene presentata.

Ogni congressista non può prendere la parola che una sola volta sulla stessa relazione, emendamento o mozione. Sulle pregiudiziali e sulle mozioni d’ordine hanno diritto di parola un congressista a favore e uno contro.

Art. 14 – Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento allo schema di regolamento del Congresso nazionale e agli Statuti della Fai e della Cisl.

Approvato all’unanimità.